

# I QUARANT'ANNI DEL FIANDACA-MUSCO

*Come un manuale innovativo è diventato un classico.*

## PRESENTAZIONE


D.CASTRONUOVO..... 5

## INTERVENTI

E. R. BELFIORE..... 9  
 G.L. GATTA..... 13  
 M.N. MASULLO ..... 17

## CONCLUSIONI

G. FIANDACA, *In ricordo di Enzo Musco* ..... 25



2 ottobre 2025  
 "Sala Armi" del Dipartimento di Scienze giuridiche  
 Università di Bologna



## I QUARANT'ANNI DEL FIANDACA-MUSCO

*Intervento*

di Maria Novella Masullo

1. Ringrazio anzitutto gli organizzatori di questa bellissima iniziativa: Luigi Foffani, per averla promossa; Donato Castronuovo e l'Associazione Franco Bricola, per averla ospitata, oltre naturalmente alla casa editrice Zanichelli per il patrocinio.

Immagino si colga – dalla mia voce – l'emozione per questo invito. Celebriamo oggi un manuale che ha di certo “*fatto la storia*” per gli studiosi di ogni generazione e, allo stesso tempo, ricordiamo uno dei suoi autori, il prof. Enzo Musco, al quale, come sapete, ero profondamente legata. Proprio questo legame, del resto, credo sia la vera ragione della mia presenza all'incontro di oggi (altre e ben più autorevoli voci, altrimenti, avrebbero dovuto esserci al mio posto); assieme forse al coinvolgimento nell'attività di aggiornamento della parte speciale del *Manuale*, di cui ringrazio di cuore il prof. Fiandaca, oltre che naturalmente la signora Musco. Si tratta di un impegno di cui sento tutto il peso della responsabilità, ben sapendo quanto il prof. Musco amasse il *Manuale*, e che considero però un dono prezioso, che mi regala l'emozione di continuare in qualche modo a collaborare con lui.

Dei tanti innegabili aspetti di originalità del *Manuale*, molti sono già stati opportunamente ricordati e questo mi consente di potermi limitare a citarne solo altri due, rileggendoli alla luce di alcuni ricordi personali.

2. Parto, dunque, dalla condivisione del primo ricordo che sento il bisogno di rivolgere al Prof. Musco (so che il prof. Fiandaca mi comprenderà), tornando con la mente a un aspetto caratteriale che di lui mi colpì molto quando lo incontrai (o meglio, quando gli parlai) per la prima volta. Da allora sono trascorsi 25 anni; era la fine del 2001 e ci incontrammo ad una riunione presso il Ministero della Giustizia. Il prof. Musco presiedeva la Sottocommissione penalistica sulla riforma dei reati societari, incaricata di dare attuazione alla legge delega n. 366 del 2001 e io, allora giovane studiosa, facevo parte della Segreteria scientifica.

Come forse ricorderete, quella fu un'esperienza di riforma tutt'altro che facile; mentre la Commissione era ancora al lavoro per predisporre una bozza di decreto legislativo, Cesare Pedrazzi pubblicò sulla *Rivista delle società* un contributo, intitolato “*In memoria del falso in bilancio*”; un titolo icastico che accendeva un faro sugli effetti di drastica (e dai più bandita come irragionevole) riduzione dell'area del penalmente rilevante a cui le nuove fattispecie avrebbero condotto.

Ora, al di là del merito, si trattava di una riforma – ed è questo il profilo su cui vorrei in questa sede soffermarmi – che a livello di legge delega era stata predefinita in quasi tutti i suoi tratti costitutivi; pochissimi erano gli spazi di discrezionalità lasciati al legislatore delegato. Una delega che – a differenza di quanto normalmente accade – era estremamente dettagliata nella formulazione dei tipi delittuosi, recando nella sostanza già scritto il testo delle fattispecie penali che avrebbero dovuto essere emanate con successivo decreto legislativo. Sicché, sul piano formale, si trattava di una legge delega

estremamente rispettosa del principio della riserva di legge (così tanto rispettosa, verrebbe da dire, da far dubitare perfino che vi fosse una reale esigenza di ricorrere allo strumento della delegazione legislativa).

Ebbene, nel corso di quella esperienza riformistica, proprio sui rapporti tra legge delega e decreto legislativo il prof. Musco mantenne un atteggiamento sempre rigidamente garantista, in coerenza con quanto sostenuto, insieme al prof. Fiandaca, nel *Manuale*. Infatti, ogni qual volta un componente del gruppo di lavoro tentava di proporre soluzioni *distanti* dalle indicazioni offerte dal legislatore delegante, lo invitava a procedere in ossequio a quanto stabilito in sede di delega; e ciò – va detto – nonostante, come studioso ed esperto della materia penale-societaria, avesse ben chiare talune criticità delle scelte di merito compiute in sede parlamentare. Non si lasciò però tentare dal fascino di potere cambiare le cose o migliorare un prodotto legislativo imperfetto discostandosi da quanto contenuto nella legge delega. Questo perché ne sarebbe derivata, come ebbe più volte a ripetere durante quella esperienza, la violazione dei principi di garanzia sottesi alla riserva di legge in materia penale; e, come sa bene chi lo ha conosciuto più da vicino (e come lui amava spesso ricordare), *i principi non sono negoziabili*.

Ecco allora il primo punto di contatto tra il ricordo personale – *di quella sua direzione del gruppo di lavoro condotta nel segno delle garanzie* – e il *Manuale* che oggi celebriamo nel suo quarantennale e che, sin dalla prima edizione, ha dedicato ampio spazio proprio alla valorizzazione della matrice sostanziale della garanzia della riserva di legge in materia penale, proseguendo quel percorso virtuoso inaugurato, fra gli altri, proprio da Franco Bricola negli anni '70 e poi sviluppato nel *Corso di diritto penale* di Giorgio Marinucci ed Emilio Dolcini (antesignano dell'odierno *Manuale di diritto penale* a firma, oltre che di Marinucci e Dolcini, anche di Gian Luigi Gatta).

Già nel 1985, infatti, Fiandaca e Musco esprimono nel *Manuale* serie perplessità sulla possibilità di riconoscere al decreto legislativo la veste di legittima fonte di produzione di norme penali; una posizione all'epoca per nulla scontata, considerando che la via prediletta dal legislatore era quella del decreto-legge, ridimensionata solo, come sappiamo, nel 1996, a seguito della notissima sentenza n. 360 della Corte costituzionale sul divieto di reiterazione dei decreti-legge non convertiti.

E tuttavia, come dicevo, già allora *smuovendo le acque, all'epoca calme, della manualistica*, Fiandaca e Musco sostenevano che anche lo strumento della delega legislativa mettesse in crisi le garanzie sostanziali sottese alla riserva di legge, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l'equiparazione sul piano giuridico formale degli atti aventi forza di legge alla legge in senso formale. Scrivevano – e scrivono ancora oggi – con un efficace parallelismo che *“la legge delegata si pone con la legge delega all'incirca nello stesso rapporto in cui si pongono le fonti normative secondarie nei confronti di una legge che si limiti a configurare il precetto sostanziale, rinviando per la sua concretizzazione a fonti subordinate”*<sup>2</sup>.

Una lettura che coglieva appieno gli sviluppi di una questione che sarebbe ben presto deflagrata, trovando solo in tempi più recenti espresso riconoscimento anche nella giurisprudenza costituzionale.

---

<sup>2</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, (seconda edizione) 1989 p. 61; (nona edizione), 2024 p.55.

Penso in particolare alla sentenza n. 105 del 2022, che il prof. Musco avrebbe accolto con estremo favore, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, della fattispecie di commercio di sostanze stupefacenti, nella parte in cui prevedeva il dolo specifico «*di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti*». Una nota soggettiva *inedita*, aggiunta in sede di trasposizione del delitto nel codice penale (in attuazione della riserva di codice) ma in contrasto – ad avviso della Corte – con le indicazioni vincolanti della legge delega, che non attribuiva al Governo alcun potere di modifica delle fattispecie incriminatrici già vigenti.

Ricordiamo anche che l'eccesso di delega, in quanto scorretto esercizio del potere legislativo, è stato espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale (in particolare nella sentenza n. 37 del 2019) tra le eccezioni in grado di superare le preclusioni del sindacato di costituzionalità con effetti *in malam partem*.

Un seme di garanzia, coltivato con perseveranza per anni nel *Manuale*, che ha finalmente attecchito, nonostante la perdurante disinvoltura del legislatore penale nell'utilizzare lo strumento della delega e il timido atteggiamento della Corte costituzionale nel sindacare gli eccessi di delega; ma anche una significativa conferma, da un lato, della lungimiranza degli Autori nel cogliere, anche in prospettiva, le questioni “di sistema” e, dall'altro, della solidità delle tesi proposte, in grado di resistere, nella loro fondatezza, per quarant'anni.

3. Il secondo aspetto di indiscussa originalità del *Manuale* che mi piace sottolineare riguarda un profilo oggi più volte ricordato, dapprima da Luigi Stortoni e poi da Gian Luigi Gatta, che costituisce, direi, un tratto identitario dell'opera. È infatti innegabile che sia stato, quello oggi celebrato, il primo manuale ad aprirsi al dialogo con la giurisprudenza, peraltro in modo dirompente sul piano stilistico, facendo precedere l'illustrazione del caso a quella dell'istituto e rendendo al contempo manifesta la simbiosi contenutistica tra la parte generale e quella speciale; una novità assoluta per l'epoca, oggi divenuta talmente imprescindibile da apparire quasi scontata.

Il confronto con la giurisprudenza non ha rappresentato solo un nuovo stile espositivo, peraltro reso anche sul piano grafico immediatamente percepibile al lettore, ma ha segnato l'inizio di un nuovo metodo di riflessione nello studio del diritto penale, in cui per la prima volta si proiettava la categoria astratta nella concreta dimensione applicativa del diritto. Ci si trovava per la prima volta al cospetto di un manuale che (finalmente) *dialoga con la realtà*, mutuando l'efficace espressione utilizzata poco fa da Stefano Canestrari.

In questa nuova dimensione, la citazione del caso concreto – tratto caratteristico di tutti i volumi – non rappresentava (e non rappresenta), nell'economia dell'opera, un semplice corredo informativo, volto a soddisfare una esigenza di maggiore completezza, ma è funzionale ad instaurare con la giurisprudenza un dialogo, in senso sia critico che costruttivo. Alla base della scelta editoriale non vi è dunque la rincorsa all'ultima e sempre più attuale pronuncia della Cassazione (spesso riportata solo in nota); al contrario, vi è la ponderata selezione delle decisioni che meglio si prestino ad esemplificare allo studente la tematica trattata in quella sede. Ne è riprova la perdurante menzione nel *Manuale* di molti casi giurisprudenziali risalenti nel tempo e già presenti nella prima edizione.

4. Una dimostrazione di quanto appena detto la si ricava nel capitolo dedicato al reato omissivo, che si apre con ben quattro casi; di questi, il primo, del 1932, tratto dalla

dottrina tedesca, riguarda l'omissione del barcaiolo che, venendo meno all'impegno contrattuale stipulato con il filantropo, lascia annegare uno dei nuotatori; e l'ultimo, aggiunto di recente, ha ad oggetto la nota vicenda Vannini, giudicata definitivamente dalla Cassazione nel 2021.

Una variegata casistica<sup>3</sup>, per la gran parte – come dicevo – già presente nella prima edizione, rivelatrice della capacità di resistenza nel tempo delle costruzioni teoriche in tema di omissione.

5. E proprio sul reato omissivo improprio, tra i tanti aspetti di originalità, vorrei soffermarmi, trattandosi di un tema su cui il *Manuale*, sin dalla prima edizione, ha mostrato una ricchezza di contenuti e una profondità di analisi assenti nella coeva e più diffusa manualistica dell'epoca (profondità di analisi che evidentemente ha risentito degli importanti studi, anche monografici, compiuti dal prof. Fiandaca negli anni ottanta in tema di reato omissivo).

Ebbene, sempre proseguendo in questo intreccio tra esperienza personale e storia del *Manuale*, ricordo nitidamente la sensazione provata alla prima lettura della *Parte generale* su questo tema: avvenne mentre scrivevo la tesi di laurea sul contributo causale nel concorso di persone e dovevo dunque occuparmi, tra l'altro, della partecipazione mediante omissione (mi sono laureata nel 1993 alla Luiss con il prof. Carmona e avevo studiato diritto penale sul manuale di Antolisei, nell'edizione del 1991, già curata, nell'aggiornamento, da Luigi Conti).

Leggendo quelle pagine del *Manuale*, la sensazione fu quella di trovarmi nel vivo di un passaggio "rivoluzionario" sul piano culturale, nel senso di un radicale cambiamento di prospettiva che si intuiva non sarebbe stato arginabile. All'omissione, infatti, Antolisei riservava complessivamente tre soli paragrafi: nel primo, l'omissione era rappresentata con il volto, semplice e tranquillizzante, di un'altra forma della condotta, consistente "nel mancato compimento dell'azione che si attendeva da un uomo"<sup>4</sup> (l'unica critica riguardava la teoria dell'*aliud agere* del criminalista tedesco Luden). La trattazione dell'omissione veniva poi ripresa nella parte relativa al nesso causale, presentata come una sorta di appendice tematica dell'azione; ed ancora, sempre in quel contesto, si dedicava un ultimo paragrafo all'*obbligo di impedire l'evento*, al cui interno compariva un brevissimo riferimento alla figura del garante<sup>5</sup>. Il periodo si concludeva con una sorta di delega in bianco al giudice circa i confini da assegnare all'obbligo di impedimento penalmente rilevante. Mi pare utile riportare testualmente il brano, significativo del diverso approccio metodologico: "Siccome le combinazioni possibili nei casi concreti sono assai numerose, complesse e varie, in questa delicatissima materia molto rimane e deve rimanere affidato al saggio apprezzamento del giudice"<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup>Gli altri due casi citati, temporalmente intermedi, sono tratti da una pronuncia della Corte di Cassazione del 1966 e da una della Corte di Assise di Cagliari del 1982.

<sup>4</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Milano 1991, p. 200.

<sup>5</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 226-227 "Ma ciò che soprattutto va posto in rilievo è che l'obbligo violato deve essere stabilito dall'ordinamento giuridico. Occorre, in altri termini, che il soggetto sia, per così dire costituito garante dell'impedimento di quel determinato risultato dannoso. Questa posizione dell'individuo e il conseguente suo dovere di assicurare la conservazione di un dato bene giuridico, giustificano la responsabilità per le conseguenze". Il breve passaggio si concludeva con la nota 59 che rinviava "sugli aspetti di questa posizione di garanzia del soggetto agli approfondimenti di Fiandaca, *Il reato commissivo mediante omissione*, p. 204; Grasso, *Il reato omissivo*, ecc. cit. p. 293; si vedano altresì Fiandaca e Musco, *Dir. pen.*, soprattutto p. 337 ss..

<sup>6</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 227.

Comprenderete dunque la sensazione di autentica meraviglia che provai quando lessi nel *Manuale* quanto riservato all'omissione da Fiandaca e Musco: al reato omissivo, seguendo la scomposizione nei tipi delittuosi, era dedicata l'intera parte quarta (ben 40 pagine) e l'omissione vi regnava in tutta la sua imponenza; si delineava una tipologia di reato con piena autonomia sul piano concettuale e di assoluta centralità sul piano dogmatico. Insomma, un nuovo mondo con il quale lo studioso moderno non poteva evitare di fare i conti.

La novità di approccio al tema la si coglieva sin dalla differente caratterizzazione del reato omissivo improprio, distinto da quello proprio secondo la duplice prospettiva del criterio sostanziale, che ruota attorno alla presenza o meno dell'evento come elemento costitutivo del fatto, e del criterio formale, fondato sulla diversa tecnica di tipizzazione, che nel reato omissivo improprio si lega alla combinazione tra la clausola generale dell'art. 40 cpv c.p. e le singole fattispecie di parte speciale; criterio, quest'ultimo, fondamentale per delimitare sul piano della tipicità i confini del fatto punibile. Da qui, dunque, la prima questione ben espressa in uno specifico paragrafo dedicato alla "sfera di operatività" dell'art. 40 cpv., da limitare per i due Autori ai soli reati con evento naturalistico e offensivi di beni giuridici di particolare rilievo e meritevole di essere diversamente osservata nella dimensione del reato monosoggettivo e plurisoggettivo.

Ancora, l'analisi della tematica prosegue dapprima con l'elaborazione (e non solo la menzione) della posizione di garanzia scomposta nella sua direzionalità impeditiva rispetto agli obblighi di protezione e di controllo<sup>7</sup>, e quindi con l'opportuna lettura della causalità omissiva e del grado di certezza nel suo accertamento.

Già nella prima edizione si dedica poi un paragrafo conclusivo alla problematica "distinzione tra l'agire e l'omettere": quanta *innovativa attualità* è possibile ricavarne se solo si guarda alla responsabilità colposa e alla difficoltà di isolare la condotta inosservante dai contenuti omissivi della colpa, calata poi nei diversi contesti colposi. Si pensi, solo per fare qualche esempio circoscritto al campo della responsabilità medica, alla problematica distinzione tra omessa o errata diagnosi o all'interruzione di un trattamento vitale che può essere riletto come omissione dell'ulteriore cura; o anche, nel campo dell'infortunistica lavorativa, alla responsabilità del datore di lavoro per omessa o errata valutazione dei rischi o per le malattie professionali derivanti da esposizione dei lavoratori a sostanze tossiche.

Ebbene, la questione, così come posta in un apposito paragrafo già quarant'anni fa, ha aperto la strada a un effluvio giurisprudenziale e mostra ancora oggi tutta la sua vitalità nelle forme di quel dialogo costruttivo con la giurisprudenza, che non si è mai interrotto, né sopito nei suoi riflessi *concretamente* problematici.

6. Sempre in tema di responsabilità omissiva, il *Manuale* peraltro avvia un dialogo con la giurisprudenza sul rispetto dei confini della responsabilità omissiva, questa volta condotto a mo' di monito; un monito che conserva perdurante attualità per arginare le odierne derive interpretative, suscettibili di condurre a una vera e propria destrutturazione del tipo omissivo.

---

<sup>7</sup> i primi, diretti a proteggere uno specifico bene da tutte le fonti di pericolo; i secondi, volti a neutralizzare una determinata fonte di pericolo al fine di proteggere tutti i beni che ne possono risultare minacciati.

A ben vedere, infatti, accanto alla più tradizionale semplificazione sul piano probatorio, molto diffusa nell'ambito del diritto penale dell'impresa, che giunge a riconoscere la responsabilità omissiva in presenza della mera violazione di obblighi previsti dalla legge indipendentemente dalla necessaria verifica in ordine alla concreta traducibilità sul piano dell'efficacia impeditiva dell'evento, si è aggiunta, più di recente, una diversa e forse ancor più pericolosa deriva interpretativa, tendente ad abbandonare la fonte formale dell'obbligo per dare ingresso a nuove esigenze di protezione, che trovano la loro matrice in istanze solidaristiche per lo più necessitate dallo specifico contesto fattuale.

In questa direzione si muovono le pronunce giurisprudenziali che – pur in assenza di obblighi giuridici in senso formale – hanno ad esempio ritenuto, come nel caso Vannini, citato nel *Manuale*, che la mera ospitalità nell'abitazione altrui faccia sorgere in capo ai componenti della famiglia ospitante una posizione di garanzia giustificata, in quel contesto, dai rapporti parafamiliari e dall'esclusiva governabilità del pericolo generato, pur se causato dolosamente o colposamente dagli stessi soggetti chiamati poi in veste di garanti a impedirne gli effetti più gravi.

In tali casi, la logica di incriminazione sottesa all'omissione appare in qualche modo invertita: sembra essere dinnanzi ad una nuova prospettiva punitiva che potremmo ribattezzare “quando potere è dovere”<sup>8</sup>: un approccio, definito nel *Manuale di tipo sostanzialmente analogico a carattere affettivo eticizzante*, che vede la giurisprudenza arrendersi a una dimensione fattuale nell'individuazione della fonte dell'obbligo impeditivo, facendo prevalere contingenti ragioni di giustizia sostanziale sul rispetto dei canoni legali imposti dall'art. 40 cpv<sup>9</sup>. Ad analoghe ragioni di giustizia sostanziale sembra ispirarsi quella recente giurisprudenza che trasforma le ipotesi di connivenza non punibile in complicità pur in assenza di una posizione di garanzia<sup>10</sup>.

Ma se la flessibilizzazione della categoria consente in un certo senso al giudice di differenziare la risposta di giustizia in relazione alla peculiarità del caso concreto, dando spazio a nuove aspettative di protezione – rimesse, come scriveva Antolisei, al *saggio apprezzamento del giudice* – l'interrogativo ben espresso da Fiandaca e Musco nel *Manuale* si appunta su quale sia il prezzo da pagare in termini di legalità. Ancora una volta emerge la solidità dell'afflato garantista dei due Autori, che riconoscono all'omissione ridotti spazi di rilevanza racchiusi all'interno dell'area di tipicità delineata dall'art. 40 cpv; una costruzione solida del tipo che non si lascia in alcun

---

<sup>8</sup> In base alla quale il potere di impedire l'evento, legato per lo più a contingenze emergenziali, diviene sufficiente a fondare un obbligo giuridico in cui si sostanzia la posizione di garanzia, con l'effetto di obliterare il requisito della precostituzione dell'obbligo rispetto alla situazione di pericolo; cosicché, né i poteri impeditivi preesistono al fatto, né i destinatari e i beneficiari risultano predeterminati.

<sup>9</sup> In questa direzione espansiva del tipo si veda anche Corte d'Assise di Alessandria, 8 febbraio 2021 in *Cass. pen.*, 2022, p. 4359 ss.

<sup>10</sup> Il riferimento è alla nota e tragica vicenda avvenuta a Torino sul lungo Po, consistita nel lancio dall'alto di una pesante bicicletta elettrica ad opera di alcuni ragazzi che nel precipitare ha colpito un giovane ragazzo rendendolo tetraplegico. In tale occasione i giudici, evidentemente mossi dalla estrema gravità del gesto e soprattutto dai motivi abietti e futili che ne hanno accompagnato la realizzazione, hanno ritenuto responsabili di concorso in tentato omicidio anche le due ragazze del gruppo che, presenti sul luogo dei fatti, si erano limitate ad assistere inerti alla commissione del reato. Sia consentito rinviare a MASULLO, *Non dissentire equivale a concorrere? A proposito di una recente rilettura giurisprudenziale dell'inerzia come complicità* in *Riv.it. dir. proc. pen.*, n 3, 2025 (in corso di pubblicazione), a commento di Cass., sez. I, 21 novembre 2024 (dep. 28 febbraio 2025) n. 8400.

modo scalfire dall'anelito solidaristico che da tempo sembra spingere nella direzione opposta, dando corpo a posizioni di garanzia svincolate da una previa base legale.

7. Infine, e per concludere, a me pare che anche l'iniziativa di oggi confermi l'importanza del ruolo culturale svolto dalla manualistica giuridica. In un'epoca in cui il legislatore si mostra sempre più insensibile alle *ragioni della razionalità* discorsiva politico-criminale, gli interlocutori più prossimi divengono i giudici, oggi forse ancora più di ieri "protagonisti del sistema" perché chiamati – su impulso della Corte costituzionale – al delicato compito di attuare l'interpretazione conforme a Costituzione delle norme che devono applicare (ricordiamo che si tratta di un passaggio obbligato per superare la non manifesta infondatezza nel giudizio di costituzionalità).

Questa nuova dimensione interpretativa assunta dal diritto vivente, se, da un lato, accresce il ruolo conformativo assunto dai principi, dall'altro contribuisce tuttavia a incentivare gli spazi di creatività del giudice penale. È proprio in questa prospettiva che il costante richiamo ai principi garantistici del diritto penale anche in sede applicativa (condotto efficacemente nella forma del dialogo-monito), di cui *Manuale* che oggi celebriamo è stato indiscusso precursore, diviene, nel momento di formazione del futuro giurista, il primo (e speriamo non l'unico) strumento di diffusione della tutela dei diritti fondamentali e della cultura delle garanzie di cui anche il prof. Musco, che non posso non tornare a ricordare anche in chiusura di questo mio intervento, è stato da sempre, con i suoi scritti, autentico interprete.

Vi ringrazio.



**ASSOCIAZIONE  
FRANCO BRICOLA**

*Convegno di studi*

# I QUARANT'ANNI DEL FIANDACA/MUSCO

## COME UN MANUALE INNOVATIVO È DIVENTATO UN CLASSICO

Saluti istituzionali:

**FEDERICO CASOLARI** – *Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche*

**DONATO CASTRONUOVO** – *Università di Ferrara – Presidente dell'Associazione "F. Bricola"*

Presiede:

**LUIGI FOFFANI** – *Università di Modena e Reggio Emilia*

Introduce:

**LUIGI STORTONI** – *Università di Bologna*

Intervengono:

**ELIO BELFIORE** – *Università di Foggia*


**STEFANO CANESTRARI** – *Università di Bologna*

**GIAN LUIGI GATTA** – *Università di Milano*

**MARIA NOVELLA MASULLO** – *Università di Foggia*

Un ricordo del prof. Enzo Musco:

**GIOVANNI FIANDACA** – *Università di Palermo*



2 ottobre 2025, ore 14.30  
"Sala Armi" del Dipartimento di Scienze giuridiche  
Via Zamboni, 22 – Bologna

